Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

Prot. n.33/48649/2014

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI ALPIGNANO – ADOZIONE VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C. (D.C.C. N. 27 DEL 19/06/2014) – OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Alpignano, con deliberazione del C.C. n. 27 del 19/06/2014, trasmesso alla Provincia in data 31/07/2014 (pervenuto in data 11/08/2014) ai sensi della L.R. n. 56/77 e s.m.i., per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);
(Prat.VS n. 05/2014)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C., così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 27 del 19/06/2014, finalizzati ad adeguare il Piano al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico), proponendo il potenziamento di alcune aree residenziali e confermando le aree produttive del P.R.G.C. vigente, sulla scorta della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

rilevato che, nello specifico il progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C., adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici,

- propone:
  - l'adeguamento del P.R.G.C. al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
  - il potenziamento della capacità insediativa (edilizia residenziale e edilizia sociale) con dismissione di alcuni edifici pubblici da adibire ad edilizia sociale, **è incompatibile con le *Prescrizioni che esigono attuazione* di cui al comma 5 art. 21 delle N.d.A. del PTC2**;
  - la riconferma delle aree produttive;
- omette:
  - l'individuazione di corridoi di inedificabilità per le nuove tratte viabili e dorsali ciclabili sovracomunali, di cui **al comma 1 art. 38 delle N.d.A. del PTC2**;
  - l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina sul commercio, di cui **al comma 2 dell'art. 33 delle N.d.A. del PTC2**;

preso atto che, avendo l'Amministrazione comunale avviato il procedimento della Variante strutturale in oggetto in data 29/03/2012 con l'adozione (mediante deliberazione del Consiglio Comunale) della Deliberazione Programmatica, prima dell'entrata in vigore della L.R. 3/13 e s.m.i., si richiama quanto

C.SO INGHILTERRA 7/9 - 10138 TORINO - TEL. 011 8613196 - FAX 0118613160
E-MAIL : gianfranco.fiora@provincia.torino.it

indicato al punto 4 del Comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizie ad oggetto: *"Chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia""* (BUR n. 22 del 30/05/2013), in cui è citato: *"…..l'approvazione degli strumenti urbanistici avviati prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2013, che vengono approvati ai sensi della l.r. 56/1977 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2013 stessa, avviene ai sensi dell'articolo 89 della l.r. 3/2013 ed è pertanto opportuno richiamare tale riferimento nella deliberazione"*. Ne consegue che l'Amministrazione comunale avrà modo di concludere l'iter di approvazione della Variante strutturale nel rispetto delle disposizioni della L.R. 56/77 e s.m.i., ante modifiche introdotte dalla L.R. 3/13 e s.m.i., fatto salvo quanto sopraccitato;

visti i pareri dei Servizi:

- Difesa del Suolo e Attività Estrattive della Provincia con nota prot. n. 157915/10.9.2 del 08/10/2014;
- Tutela e Valutazioni Ambientali della Provincia con nota prot. n. 193859/2014/lb8 del 09/12/2014 in riferimento alle procedura di V.A.S.;

preso atto che il Settore Territoriale Progettazione, Assistenza e Copianificazione Area metropolitana, della Direzione Regionale Programmazione Strategiche, Politiche territoriali ed Edilizia con nota prot. n. 7689/DB0823 del 15/03/2013 dichiarava conclusa la procedura di valutazione del dissesto e pericolosità, segnalando l'esigenza di alcuni adempimenti e richiamando il parere sismico ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 del Settore Regionale Territorio Rischio Geologico – Area di Torino espresso con nota prot. n. 9189 DB14/20 del 05/02/2013;

visti:

- il 6º comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi della L.R. n. 56/77 e s.m.i.), in merito al progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Alpignano con deliberazione C.C. n. 27 del 19/06/2014, le seguenti osservazioni:
   a) l'adeguamento del P.R.G.C. alla Variante del PTC2 "Seveso" non è vincolato alla sola presenza sul territorio comunale di aziende a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.); nell'art. 7 *"Indirizzi per i piani di settore"* delle N.d.A. del PTC2, è citato: *"Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni dei seguenti Piani di settore e loro varianti:……d) Variante al PTC2 denominata "Variante in tema di stabilimenti a rischio di incidente rilevante", ……approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 e pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010……".* Quanto sopradetto, rende opportuno regolamentare l'insediamento di nuove attività produttive a Rischio di Incidente Rilevante e identificare gli stabilimenti "sottosoglia", sulla scorta delle N.d.A. della *"Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale "Adeguamento al D.M. 9 maggio 2001""* – Variante Seveso.
   In particolare, si suggerisce di richiamare nelle Norme del Piano gli articoli della "Variante Seveso" con i quali identificare i processi tecnico/amministrativi finalizzati ad autorizzare l'insediamento (anche con il recupero di aree dismesse) di aziende R.I.R. e di aziende "sottosoglia" come definite dall'art. 19 delle N.d.A. della Variante al PTC di "Adeguamento al D.M. 9 maggio 2001".
   Per facilitare l'identificazione delle aziende sottosoglia si evidenzia quanto segnalato al Titolo IV nelle Linee Guida alla "Variante Seveso" al PTC2, in cui è citato: *"Per garantire l'applicazione dell'art.19, è opportuno che i comuni adeguino la modulistica impiegata per l'ottenimento dei titoli abilitativi (quali ad es. permesso di costruire o DIA) prevedendo che il richiedente individui e dichiari l'appartenenza alle categorie di cui ai punti a, b, c, d, del medesimo articolo delle N.d.A."* richiamato anche nella D.G.P. n. 391 – 19606 del 17/05/2012 al punto h);
   b) il territorio comunale di Alpignano con il Decreto Commisariale del 10/07/1933 presenta alcuni ambiti soggetti ad "uso civico" così come emergerebbe dal sito istituzionale della Regione Piemonte; tali ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico con la Legge 490/1999 e successivamente con il D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (lettera h, comma 1, art. 142) costituiscono diritti reali, imprescrittibili, inalienabili ed inusucapibili, goduti in comune dalla collettività, per questo andrebbero perimetrati nei P.R.G.C. (ved.: lettera d) comma 4 art. 6 della L.R. 29 del 2/12/2009), identificati con le destinazioni d'uso per assicurarne la conservazione dei caratteri distintivi e la loro valorizzazione. A riguardo si rammenta che l'accertamento amministrativo è indispensabile per segnalare il vincolo paesaggistico e acquisire l'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.), pena l'applicazione di sanzioni amministrative o penali (artt. 167 e 181 del D.Lgs 42/2004) nel caso di interventi privi di autorizzazione. Infine si rammenta quanto citato al comma 1 dell'art. 17 delle N.d.A. del PTC 2 in cui si sollecita l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti *"…a quanto enunciato……alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato"*;

c) prendendo atto della scelta dell'Amministrazione comunale di prevedere una quota di edilizia sociale, si richiamano le *"Prescrizioni che esigono attuazione"* di cui al comma 2 dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2, in cui è citato: *"L'edilizia abitativa sociale è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di integrazione e coesione sociale e di qualità funzionale dei tessuti urbani ed alla riduzione degli svantaggi di individui o gruppi nell'accesso ad un'abitazione funzionale, salubre, dignitosa e dai ridotti consumi energetici e di risorse. Essa comprende alloggi* ***in locazione permanente*** *di proprietà pubblica o privata a canone sociale….."* a riguardo si suggerisce, di specificare nella Scheda d'Area che gli alloggi saranno dati in locazione permanente a canone concordato a persone indicate dal Comune, oltre alla quota di edilizia sociale prevista, in tal modo si potrebbe garantire l'assegnazione di tali alloggi a persone economicamente svantaggiate.
Si rammenta che il PTC2 attribuisce ai Comuni con un fabbisogno di edilizia sociale una quota fino al 2,5% della C.I.R. di abitazioni per famiglie disagiate, oltre le soglie consentite dal PTC2 per edilizia residenziale libera, nel caso in specie, l'edilizia sociale potrebbe aumentare di altri 155 abitanti teorici;

d) si ricorda l'importanza del rispetto dei requisiti formali degli Atti trasmessi, come specificati nella Circolare 16/URE del 18/07/1989, ed in particolare: - su ogni elaborato tecnico, sottoscritto dal Segretario comunale, gli estremi della delibera di adozione; - su ciascun elaborato cartografico e sul frontespizio dei fascicoli le firme del Sindaco, Progettista, Geologo o di altri Professionisti (sugli elaborati di specifica competenza) e timbro del Comune; - nelle Norme di Attuazione il timbro del Comune e la firma del Segretario comunale. Inoltre, si ricorda il punto 1.2.2 della Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 08/05/1996 in cui è citato: *"Il documento cartografico* [Assetto Generale del Piano con sovrapposizione della carta di sintesi] *……, da ritenersi indispensabile, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto sia dal geologo che dall'urbanista (come peraltro già indicato dalla Circ. del P.G.R. del 18/7/89, n.16/URE al punto 3.2.1. comma 4.2. SEZ I - scheda C, in riferimento all'art. 14 punto 2 della L.R.56/77 e s.m.i.)"*;

e) si rammenta che la perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere e la loro definizione, non sono conformative e non costituiscono documenti di Piano, come specificato nella L.R. 56/77 e s.m.i.; pertanto, si suggerisce di valutare l'opportunità di richiamare tali definizioni nelle Norme di Attuazione del P.R.G.C., in subordine si potrebbe citarle nella Relazione Illustrativa;

f) in attuazione del Piano sovraordinato ed in particolare del "Piano di monitoraggio ambientale" di cui agli artt. 4 e 50bis delle N.d.A. del PTC2, la Provincia con deliberazione di G.P. n. 2 del 15/01/2013 ha predisposto delle "Schede guida comunali" e selezionato 38 Comuni, appartenenti all'area Metropolitana torinese, a cui affidare la fase di sperimentazione e perfezionamento della check list, a tale scopo predisposta dagli Uffici provinciali, da compilarsi in occasione di Varianti strutturali generali e nuovi Piani. Ne consegue che l'Amministrazione di Alpignano avendo in corso una Variante Generale al P.R.G.C. è tenuta alla compilazione delle Schede, allegate alla citata deliberazione di G.P. (disponibili nel sito istituzionale http://www.provincia.torino.gov.it/territorio/sezioni/urbanistica/note_esplicative) ed inviarle nel più breve tempo possibile all'Ufficio "Progetto trasversale del PTC2" dell'Area Territorio Trasporti e Protezione Civile della Provincia;

g) in riferimento alle problematiche idrogeologiche e sulla scorta della specifica documentazione adottata con la Variante urbanistica, il Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive della

Provincia ha fornito il proprio contributo con la nota prot. n. 157915 del 10/09/2014, allegata alla presente;

h) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ed in riferimento alle Varianti strutturali si rammenta che essendo l'Autorità competente la Regione Piemonte e l'Autorità procedente l'Amministrazione Comunale, la Provincia ed in particolare il *"Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali"* in qualità di Soggetto con competenze ambientali, sulla scorta dei documenti di Valutazione Ambientale Strategica, presenta con nota prot. n. 193859/2014/lb8 del 09/12/2014, il proprio contributo, allegato alla presente determinazione;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata l'ìncompatibilità del progetto preliminare della Variante strutturale al P.R.G.C. con il "PTC2";

3. **di trasmettere** al Comune di Alpignano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 23/12/2014

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale

C.SO INGHILTERRA 7/9 - 10138 TORINO - TEL. 011 8613196 - FAX 0118613160
E-MAIL : gianfranco.fiora@provincia.torino.it